

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2023

Modalita' di erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - Annualita' 2023». (24A00991)

(GU n.43 del 21-2-2024)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, e successive modificazioni, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» (di seguito «Fondo»), e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo sulla base dei criteri di ripartizione;

Visto l'art. 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha istituito un diverso sistema perequativo a favore dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, il quale ha previsto che le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della citata legge n. 191 del 2009, e pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stati esclusi dal finanziamento del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo 2023;

Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° settembre del 2016, recante i compiti dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attivita' internazionale delle autonomie regionali e locali - Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tra i quali rientrano quelli inerenti ai finanziamenti di fondi tematici relativi alle aree svantaggiate;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», il quale dispone, all'art. 20-bis, che «il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007,

n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'On. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli e l'On. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro senza portafoglio e Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante «Modalita' di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;

Ritenuto necessario, limitatamente all'anno 2023, di definire le modalita' di erogazione del Fondo e prevedere per tale annualita' che lo stesso sia ripartito in base ai criteri gia' stabiliti all'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020;

Ritenuto, per l'anno 2023, in considerazione del notevole aumento dei costi dei materiali e dell'esigua entita' delle risorse del Fondo, di destinarle, ad integrazione dei finanziamenti gia' assentiti, ai progetti presentati dai destinatari del Fondo medesimo per le annualita' 2018-2020, 2021 e 2022, e in particolare al finanziamento dei maggiori costi per la realizzazione delle opere principali, dei costi di realizzazione di opere complementari a quelle principali o al finanziamento di entrambe le categorie di costi sopra definite;

Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare, nell'ambito del presente decreto di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo per l'anno 2023, anche l'asseverazione dei comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale gia' sancita con il citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, sulla base della certificazione dell'elenco dei comuni operata da parte dell'Istituto geografico militare e comunicata con nota al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 23 gennaio 2008, n. 1707;

Considerato che l'elenco dei comuni confinanti delle due macroaree Regione autonoma Valle d'Aosta e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risulta quello di cui all'allegato 1 al presente decreto;

Ritenuto di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso di fusione o di incorporazione in un altro comune, attribuendo a tali comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;

Viste la nota del 13 settembre 2023, prot. MIN.-0003359-P-13/09/2023 di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 2 ottobre 2023, prot. MEF - GAB - Prot.40445 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di decreto.

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 ottobre 2023 e riportato nel repertorio degli atti n. 140/CU del 12 ottobre 2023.

Sentita la competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati che, nella riunione del 13 novembre 2023, ha espresso parere

favorevole sullo schema di decreto;

Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica, che, nel corso della seduta del 15 novembre 2023, ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, per l'annualità 2023 e' destinata a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualità precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonché ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate.

2. Ai fini cui al comma 1, costituiscono:

- a) «annualità precedenti» le annualità 2018-2020, 2021 e 2022;
- b) «macroarea» il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, «aree territoriali svantaggiate confinanti» i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale;
- d) «maggiori oneri» i maggiori costi da sostenere per la realizzazione delle opere principali, come derivanti dall'applicazione dei vigenti prezzari regionali;
- e) «opere principali» e «opere complementari» rispettivamente, le progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e le opere che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.

Art. 2

Destinatari del Fondo

1. I destinatari del Fondo sono i comuni beneficiari dei finanziamenti relativi alle annualità precedenti del Fondo stesso, i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

3. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo e' effettuata sulla base dei criteri, di seguito riportati, introdotti dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 ed utilizzati per l'assegnazione del Fondo:

- a) 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta;
- b) 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

3. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, di cui all'art. 2, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun

intervento e' determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1 del presente decreto, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro Comune, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile e' proporzionalmente definito.

4. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi al 2023.

5. Con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

Art. 4

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1.

2. Nel caso di realizzazione di opere complementari, il finanziamento e' destinato alla progettazione e alla realizzazione di tali opere.

3. Le richieste possono prevedere cofinanziamenti. Nel caso di cui al presente comma, il comune interessato garantisce il cofinanziamento con delibera comunale, da trasmettere in allegato alla domanda di finanziamento.

4. Le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni per l'erogazione del finanziamento sono definite, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dal presente decreto, con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Ufficio I per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attivita' internazionale delle autonomie regionali e locali (di seguito Ufficio I).

Art. 5

Verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento e' subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni poste, in attuazione del presente decreto, nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalita' di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 4.

2. La verifica di ammissibilita' e' effettuata dall'Ufficio I, che, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.

3. Per le opere complementari la verifica e' condotta con riguardo al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune e trasmesso all'Ufficio I, in allegato alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 6

Pubblicazione dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento

1. Con provvedimento dell'Ufficio I e' adottato l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea, con le relative quote di finanziamento.

2. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine di cinque giorni successivi all'adozione.

3. La pubblicazione dell'elenco, di cui al comma 1, vale, a tutti

gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica del soddisfacimento delle condizioni poste nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalita' di presentazione delle domande e alle condizioni per l'erogazione del finanziamento di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 7

Procedure di finanziamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 6, l'Ufficio I, con decreto di liquidazione eroga il finanziamento assegnato ai comuni beneficiari.

Art. 8

Monitoraggio e revoca dei finanziamenti

1. La valutazione della conformita' e la verifica della realizzazione degli obiettivi delle opere principali, anche in relazione alla eventuale presenza di maggiori oneri per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, nonche' la verifica della realizzazione delle opere complementari, sono eseguite dalle regioni competenti, in raccordo con l'Ufficio I.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' stipulare con le singole regioni interessate specifico protocollo d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle opere oggetto del presente decreto che presentano maggiori oneri da sostenere per la realizzazione delle opere principali oppure delle opere complementari, il referente indicato dal comune che ha avanzato la domanda di finanziamento invia alla regione competente una relazione finale del progetto, corredata della rendicontazione delle spese effettuate ai fini delle attivita' di cui al comma 1 da parte della regione.

4. La regione trasmette all'Ufficio I le risultanze della valutazione di cui al comma 1 per la successiva approvazione da parte di quest'ultimo. L'Ufficio I da' comunicazione degli esiti al comune interessato.

5. Nel caso di esito negativo della valutazione e della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni interessate, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono all'Ufficio I una documentata relazione, proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento statale. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, l'Ufficio I richiede ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilita' n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2023

p. Il Presidente

del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 434

Allegato 1

Comuni confinanti appartenenti alle macroaree
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

Numero	Macroarea	Comuni beneficiari	
1	Valle d'Aosta	Alagna Valsesia	Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2		Andorno Micca	
3		Biella	
4		Callabiana	
5		Carema	
6		Ceresole Reale	
7		Graglia	
8		Locana	
9		Noasca	
10		Piedicavallo	
11		Pollone	
12		Quincinetto	
13		Rassa	
14		Ronco Canavese	
15		Sagliano Micca	
16		Settimo Vittone	
17		Sordevolo	
18		Traversella	

19		Valprato Soana	
20		Valchiusa	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
21		Alpago	Fusione che ha coinvolto un Comune di confine
22		Annone Veneto	
23		Chies d'Alpago	
24		Cinto Caomaggiore	
25		Cordignano	
26		Domegge di Cadore	
27		Fossalta di Portogruaro	
28		Fregona	
29		Gaiarine	
30		Gorgo al Monticano	
31		Gruaro	
32		Longarone	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
33	Friuli-Venezia Giulia	Lorenzago di Cadore	
34		Mansue'	
35		Meduna di Livenza	
36		Ospitale di Cadore	
37		Perarolo di Cadore	
38		Pieve di Cadore	
39		Portobuffole'	
40		Pramaggiore	
41		San Michele al Tagliamento	
		Santo Stefano di	

42	Cadore
43	Sarnede
44	Soverzene
45	Tambre
46	Teglio Veneto
47	Vigo di Cadore